

## **PRASSI GAIL**

### **L'ORIGINE NON PREFERENZIALE DEI LUBRIFICANTI**

#### **DISCLAIMER**

Il presente documento raccoglie e formalizza prassi in uso nel settore. Non rappresenta una summa delle normative vigenti, la cui osservanza resta comunque imprescindibile, né una interpretazione autentica delle stesse, che spetta – ove del caso – alle Autorità a ciò deputate.

#### **PREMESSA**

L'origine è una caratteristica della merce che identifica, attraverso l'applicazione di regole e criteri, il paese di produzione/fabbricazione ai fini:

- dell'applicazione della tariffa doganale;
- delle altre misure di politica commerciale (dazi compensatori, antidumping, limiti quantitativi, divieti economici);
- dell'etichettatura di origine (made in – Accordo di Madrid e made in Italy);
- dell'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie.

Nello specifico:

- l'origine preferenziale viene conferita alle merci provenienti da determinati paesi quando soddisfano le regole di origine di cui ai relativi accordi preferenziali. In questo caso, le merci possono beneficiare di un dazio doganale ridotto o dell'esenzione daziaria;
- l'origine non preferenziale è utilizzata per l'applicazione di tutti i tipi di misure di politica commerciale non preferenziali, come, per esempio, embarghi commerciali, misure di salvaguardia, requisiti dei marchi d'origine, restrizioni quantitative o contingenti tariffari, statistiche commerciali.

Questo documento tratta solamente il caso dell'origine non preferenziale.

## L'ORIGINE NON PREFERENZIALE

L'origine non preferenziale (o comune) delle merci è necessaria per diverse attività delle imprese del settore:

- rilascio dei certificati di origine da parte delle CCIAA;
- compilazione dei modelli Intrastat;
- dichiarazioni relative al Made In.

La quasi totalità dei prodotti lubrificanti può essere classificata alle voci doganali 2710 e 3403, che sono quindi le uniche due delle quali si tratterà nel presente documento.

I criteri per attribuire l'origine non preferenziale ai prodotti sono contenuti nelle seguenti norme:

- CDU Codice Doganale dell'Unione Reg. UE 952/2013 art. 59-60;
- RD Regolamento Delegato Reg. UE 2446/2015 art. 31 e seguenti;
- Linee Guida Agenzia delle Dogane Prot. 70339/RU del 16/07/2018.

I principi generali sono dettati dall'art. 60 del CDU, nel quale si distinguono due casi:

- merci interamente ottenute in un singolo paese (caso non applicabile ai lubrificanti, se non per gli oli base lubrificanti rigenerati provenienti da oli esausti raccolti sul territorio nazionale);
- merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi, che assumono l'origine del Paese nel quale abbiano subito l'ultima trasformazione o una lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata presso una impresa attrezzata allo scopo, il cui risultato è la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione.

I prodotti lubrificanti, siano essi classificati sotto la voce 2710 o 3403, sono fabbricati attraverso la miscelazione controllata di diversi componenti (oli minerali e sintetici, oli e prodotti vegetali, prodotti chimici diversi, additivi, lubrificanti solidi in sospensione) che ha lo scopo di ottenere prodotti finiti che hanno caratteristiche e prestazioni diverse da quelle dei singoli componenti, in particolare dagli oli o fluidi base.

Per i grassi lubrificanti, la parte ispessente viene realizzata con una reazione chimica in situ, dalla quale risulta come prodotto della reazione un prodotto nuovo e diverso dai componenti di partenza, per il quale è necessaria anche la registrazione ai sensi del regolamento REACH.

Va fatto notare che tra i prodotti lubrificanti, sebbene le materie prime impiegate siano molte e diverse tra loro, in base alle specifiche prestazioni che si vogliono ottenere per il prodotto finito, quelli contenenti oli minerali come fluidi di base rappresentano ancora oggi la parte più importante.

Le operazioni di miscelazione sopra citate, salvo che per il caso particolare dei grassi lubrificanti, sono del tutto analoghe tra loro, sia che i prodotti siano classificati alla voce doganale 2710, sia alla voce 3403, con o senza contenuto di oli base minerali.

Per la determinazione dell'origine conferita al lubrificante finito va verificato innanzitutto se questo sia contenuto o meno nell'allegato 22-01 del RD:

- i prodotti di cui alla NC 2710 non sono compresi nell'allegato;
- i prodotti di cui alla NC 3403 sono compresi nell'allegato.

### Lubrificanti NC 2710

Per la definizione stessa di un lubrificante finito classificato alla NC 2710 non può essere applicata la regola generale per il cambio di classificazione tariffaria a livello di voce (CTH), che assicurerebbe la fabbricazione di un prodotto nuovo e sicuramente diverso dai suoi componenti, poiché il contenuto di oli di petrolio (anch'essi classificati alla NC 2710) è sempre superiore al 70% in peso.

In questo caso possono essere però utilizzate le regole di lista specifiche per questa voce, che sono lo strumento interpretativo rappresentato dalla posizione comune elaborata dalle UE in sede di negoziati OMC.

In questo caso la regola primaria n.3 per la voce 2710 afferma che le operazioni deliberate di miscelazione controllata di materiali diversi per ottenere un prodotto finito che debba superare determinate specifiche tecniche e che assuma caratteristiche chimico/fisiche, necessarie per il suo impiego, diverse da quelle dei componenti di partenza, sono da considerarsi tra quelle che conferiscono l'origine.

Questa condizione di lavorazione sostanziale si verifica sempre per la produzione di un lubrificante finito classificabile alla NC 2710, poiché l'aggiunta di additivi o anche la semplice miscelazione di due basi di diversa viscosità o natura conferisce sempre al prodotto caratteristiche e/o prestazioni diverse da quelle dei componenti di partenza.

D'altro canto, almeno per le imprese rappresentate da questa associazione, sono da escludersi le altre condizioni antielusive previste dagli art. 33 e 34 del RD, che porterebbero ad attribuire l'origine sulla base dell'origine della maggior parte in peso dei materiali impiegati, poiché l'operazione effettuata:

- è economicamente e tecnicamente giustificata;
- non è basata sulle sole operazioni minime non sufficienti a conferire l'origine;
- è realizzata presso un'azienda attrezzata allo scopo.

### Lubrificanti NC 3403

Pur essendo le operazioni di produzioni del tutto simili a quelle del capitolo precedente, nella quasi totalità dei casi un lubrificante finito classificato alla NC 3403 può beneficiare della regola generale per il cambio di classificazione tariffaria a livello di voce (CTH), che assicura l'esistenza di una lavorazione sostanziale e dunque ne attribuisce l'origine.

Nel succitato allegato 22-01 RD non è compresa la voce SA specifica 3403, pertanto non esiste una regola primaria applicabile, ma può essere applicata la regola residuale del capitolo 34, che prevede che l'origine sia attribuibile, nel caso non sussista il salto totale di NC di cui sopra, sulla base dell'origine della maggior parte in peso dei materiali impiegati.

Va fatto notare che, anche se non espressamente previste dalla normativa, esistono anche per questa voce delle regole di lista specifiche che, in base alla regola primaria n.2 per il capitolo 34, affermano che le operazioni deliberate di miscelazione controllata di materiali diversi per ottenere un prodotto finito che debba superare determinate specifiche tecniche e che assuma caratteristiche chimico/fisiche, necessarie per il suo impiego, diverse da quelle dei componenti di partenza, sono da considerarsi tra quelle che conferiscono l'origine.

Si ritiene che anche questa condizione possa essere presa in considerazione per l'attribuzione dell'origine, qualora non fossero utilizzabili i criteri precedenti, poiché le operazioni qui descritte rappresentano di fatto una lavorazione sostanziale, peraltro del tutto analoga a quelle effettuate per la produzione dei lubrificanti finiti classificabili alla NC 2710.

Ottobre 2022